

N. 336/09 Sent.



CONTENZ. N.	2278/07
RUOLO G.I. N.	1404
CRONOL. N.	13
DEFERT. N.	3
COMUNICAZ. N.	3

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Parma, in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio
e composto dai Magistrati:

- | | |
|------------------------------|--------------|
| 1) Dott. Renato mari | Presidente |
| 1) Dott.ssa Simona Caterbi | Giudice rel. |
| 3) Dott. Giampaolo Fabbrizzi | Giudice |

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

IL CASO.it

nella causa civile iscritta al n. 2278/07 del Ruolo Generale per gli affari
contenziosi,

B E F rappresentati e difesi
dagli avv.ti Matteo Urbinati, Luca Zamagni, Giovanni Cedrini del foro di Rimini
e Patrizia Mammone del foro di Parma ed elettivamente domiciliati presso lo
studio di quest'ultima in Parma, vicolo dei Mulini, 6 giusta procura a margine
dell'atto di citazione

ATTORI

contro

CASSA


Presidente, rappresentata e difesa dall'avv.to
domiciliata presso il suo studio in Parma, via
calce alla copia notificata dell'atto di citazione

in Persona del
ed elettivamente
giusta procura in

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, B e F convenivano la Cassa (nonché il funzionario della stessa dott. dinanzi all'intestato Tribunale ex art. 2 D.lgs. n. 5/2003, invitandoli a costituirsi in giudizio nelle forme e nei termini di cui all'art. 5 del medesimo decreto, e chiedendone la condanna al risarcimento dei danni conseguenti alla effettuazione della operazione finanziaria concernente l'acquisto di obbligazioni Cirio nella somma risultante dovuta in corso di giudizio, nonché per la declaratoria di nullità, ovvero, in subordine, di annullamento per inadempimento, dell'atto di acquisto delle dette obbligazioni nonché per la rifusione del danno non patrimoniale. **IL CASO.it**

A fondamento delle proprie domande, esponevano: di essersi rivolti al detto istituto di credito, del quale il B era stato, per oltre venti anni, sia cliente sia dipendente, senza mai aver occupato posizione alcuna all'interno dell'ufficio Titoli; di aver acquistato, in data 8 gennaio 2001, su consiglio del V consulente finanziario, obbligazioni Cirio con tasso dell'8% e scadenza al 21.12.2005, per un importo complessivo di € 94.320,00; che nessuna informazione su detti titoli veniva fornita, con la sola eccezione che trattavasi di titoli mancanti di *rating* e soggetti ad oscillazioni di prezzo sui mercati finanziari; che nel novembre 2002 apprendevano la notizia del *default* della società emittente; che i titoli acquistati venivano descritti come obbligazioni Cirio s.p.a., mentre in realtà si trattava di titoli emessi dalla Cirio Finanziaria s.p.a.; **IL CASO.it** che inoltre l'acquisto era stato effettuato in data antecedente alla emissione delle obbligazioni e alla approvazione della delibera medesima da parte



IL CASO.it

dell'assemblea dei soci;

che erano accompagnate da *offering circular* che prevedeva la loro collocazione sul mercato primario ai soli investitori finanziari;

che le obbligazioni erano state alienate agli attori in violazione delle disposizioni in tema di informazione, adeguatezza e trasparenza; che gli stessi, pertanto, non erano stati posti nella condizione di effettuare una consapevole scelta di investimento.

Rilevavano, inoltre, che Banca _____ cui la società G _____ è stata acquisita, era una dei principali creditori della società Cirio, per cui al momento della operazione la società verteva i conflitto di interessi;

che l'acquisto era stato effettuato nel c.d. mercato grigio.

Deducevano, pertanto, la nullità del contratto intercorso;

che inoltre le obbligazioni potevano essere alienate solo ad investitori professionali, con conseguente nullità del contratto ex art. 94 T.U.F.;

che in subordine, per la ipotesi di reiezione della domanda di nullità, andava pronunciato l'annullamento per dolo o per errore, posto che la volontà negoziale del ricorrente era stata manifestata in presenza di una falsa rappresentazione della realtà, dolosamente provocata;


che, inoltre, la Banca aveva agito in conflitto di interessi, alienando obbligazioni di soggetto nei confronti dei quali era creditrice.

In subordine, instavano per la risoluzione del contratto e per l'accertamento della responsabilità precontrattuale della Banca.

Circa la posizione del V _____ che aveva effettuato la vendita, deducevano il concorso di responsabilità dello stesso con la Banca per aver omesso di assicurare al cliente la trasparenza della operazione.

IL CASO.it

Instavano, quindi per la condanna della Banca, nonché del V _____ in via solidale,



al risarcimento di tutti i danni quantificati in € 150.000,00. **IL CASO.it**

Instaurato il contraddittorio con la costituzione della banca convenuta mediante notificazione della comparsa di risposta, questa eccepiva l'infondatezza della domanda, sotto ogni profilo, chiedendone il rigetto.

In particolare, rilevava: che l'acquisto era stato effettuato in data 8.1.01, vale a dire quasi due anni prima del *default* dell'emittente; che l'attore B

era stato dipendente della Banca convenuta per 27 anni, fino a raggiungere le mansioni di Vice Preposto (per 8 anni) all'Agenzia n
che le obbligazioni erano state dallo stesso richieste e prescelte tra gli svariati titoli disponibili, che gli venivano a sua richiesta illustrati; che rimaneva indimostrata la richiesta di un investimento tranquillo e senza rischi;
che al momento della sottoscrizione venivano allo stesso illustrate le caratteristiche dell'investimento, con sottoposizione della informativa specifica sul titolo ove erano espressamente indicati, l'emittente; la assenza di rating; la misura del rendimento annuo (8%); la circostanza che la prima cedola sarebbe maturata in un periodo inferiore a quello delle successive ("prima cedola corta");
la natura dello strumento finanziario: titolo appartenente alla categoria "corporate bonds": l'avvertimento espresso circa il fatto che "il prezzo del titolo potrebbe subire grosse oscillazioni in caso di variazioni sui mercati finanziari; che la Banca non avendo i titoli nel proprio portafogli, aveva dovuto approvvigionarsene sul mercato per il tramite di Banca
che nel contratto-quadro per servizi di negoziazione sottoscritto dagli attori in data 14.1.92, gli stessi espressamente rifiutavano di fornire le informazioni richieste dalla Banca in relazione alla loro situazione finanziaria e ai loro obiettivi di investimento, ed altrettanto espressamente dichiaravano di aver preso visione del documento informativo loro preventivamente consegnato;

che dall'estratto conto del dossier titoli emergeva che gli attori operavano in borsa sin dal 1995, acquistando svariati e sofisticati strumenti finanziari, quali (titoli azionari di puro rischio, di obbligazioni corporate anche estere, anche quotate sulla Borsa del Lussemburgo, ed anche prive di rating;

che la natura di ex dipendente e pertanto di operatore qualificato del Belicchi lo poneva nella possibilità conoscere tutti gli aspetti operativi e gestionali delle operazioni effettuate.

IL CASO.it

Con specifico riferimento alla contestazione relativa alla denominazione della emittente, rilevava che Cirio Finanziaria s.p.a. era la attuale denominazione della Cirio s.p.a., a seguito di modifica dell'ottobre 2001.

Eccepciva, inoltre, la prescrizione della domanda di annullamento;

in subordine deduceva la avvenuta ratifica di ogni attività svolta, ovvero convalida della stessa, anche con riferimento all'eccepcito conflitto di interessi; che quanto al dolo o all'errore, gli stessi non sussistevano per essere l'acquirente stato informato per iscritto della natura dell'acquisto.

Rilevava che, con riferimento alla violazione dell'art. 29 del Regolamento CONSOB, trattavasi di operazioni adeguate rispetto alla consistenza patrimoniale degli attori; che, sotto tale profilo, l'acquisto teneva conto della situazione e degli elementi dell'epoca, considerando che l'acquisto era stato effettuato circa due anni e mezzo prima del *default*, che la Banca aveva correttamente adempiuto agli adempimenti sulla stessa incombenti, non violando le normative in materia.

IL CASO.it

Contestava, altresì, la possibilità di desumere la nullità del contratto sulla mera base della violazione di norma di comportamento come, di recente, evidenziato da alcuni arresti giurisprudenziali, che avevano, ravvisato come la violazione poteva dare luogo alla verifica di inadempimento e di risoluzione, ed, al



massimo, ad un obbligo risarcitorio, che poteva essere liquidato solo previo accertamento dell'inadempimento rimesso al giudicante. **IL CASO.it**

Quanto alla deduzione relativa all'acquisto su mercato grigio, rilevava che agli attori le somme relative all'acquisto venivano addebitate solo in data 22.1.2001, vale a dire successivamente alla approvazione, da parte della assemblea, della operazione.

Infine, circa la accusa di mancata informazione successiva all'acquisto, rilevava che non competeva all'intermediario finanziario monitorare i singoli acquisti per conto dei clienti.

Eccepeva, inoltre, la sussistenza di concorso colposo degli attori nella causazione del danno.

Contestava, infine, ogni richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale, attesa la assenza di allegazione alcuna in punto sussistenza di danno c.d. esistenziale.

Si costituiva, altresì, il convenuto V eccependo, in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva, attesa la non configurabilità, nel caso di specie, di un contatto sociale fra le parti.

Nel merito deduceva con argomentazioni analoghe a quelle svolte dalla banca, rilevando, in particolare, di aver avuto in più occasioni contatti con l'attore, il quale era stato sottoposto l'acquisto previa sottoposizione di specifica indicazione dello stesso. **IL CASO.it**

Con memoria ex art. 6 d.Leg.vo. 5/2003 parte attrice replicava alle eccezioni di parte convenuta, rilevando che il rapporto era da ritenersi nullo, sotto un profilo formale, per assenza di sottoscrizione del contratto quadro, come previsto dalla TUF del 1998, che imponeva l'adeguamento dei contratti già esistenti; che sussisteva, inoltre, l'inadempimento di cui all'art. 28 regolamento Consob per

mancata consegna del documento sui rischi generali.

IL CASO.it

Replicava, inoltre, ribattendo alle singole prospettazioni di parte convenuta.

Con riferimento alla eccezione di prescrizione, faceva presente che questa viene decorrere dal giorno in cui si è venuti a conoscenza degli effetti pregiudizievoli del rapporto intercorso, effetti che debbono, pertanto, essere calcolati a far data dal *default* della Cirio, avvenuto nel novembre 2002.

In punto nullità la Banca replicava rilevando che parte attrice aveva stipulato il contratto quadro nel 1992 e che detto contratto contiene tutte le previsioni prescritte dalla Consob.

Avvalendosi del disposto di cui all'art. 8, 2° comma, D.lgs. 5/03 e ritenendo la causa matura per la discussione, parte attrice notificava e depositava istanza di fissazione dell'udienza collegiale.

Con decreto del 27.3.2008/21.04.2008 il Giudice relatore, ritenuta la irrilevanza delle prove orali richieste, fissava l'udienza di discussione dinanzi al Collegio per l'udienza del 11 febbraio 2009, con termine alle parti per il deposito di comparsa conclusionale.

Alla detta udienza il Collegio tratteneva la causa in decisione riservandosi il deposito di sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

IL CASO.it

Parte attrice esperisce domanda risarcitoria contrattuale instando per la condanna della Banca convenuta e del funzionario della stessa stipulante il contratto, alla rifusione dei danni derivateli dall'inopinato acquisto di obbligazioni Cirio.

Appare, peraltro preliminare, attesa la proposizione della relativa eccezione, statuire circa la posizione processuale del convenuto Volpi e sulla dedotta sua carenza di legittimazione passiva.

A tal proposito si osserva che, per giurisprudenza costante, "La *legitimatio ad*

causam", attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento. Da essa va tenuta distinta la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, per la quale non è consentito alcun esame d'ufficio, poichè la contestazione della titolarità del rapporto controverso si configura come una questione che attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata. Fondandosi, quindi, la legittimazione ad agire o a contraddire, quale condizione all'azione, sulla mera allegazione fatta in domanda, una concreta ed autonoma questione intorno ad essa si delinea solo quando l'attore faccia valere un diritto altrui, prospettandolo come proprio, ovvero pretenda di ottenere una pronunzia contro il convenuto pur deducendone la relativa estraneità al rapporto sostanziale controverso" (Cass. Civ., sez. III, 30 maggio 2008, n. 14468; cfr. altresì, in senso analogo, Cass. Civ., sez. II, 18 gennaio 2002, n. 548).

IL CASO.it

Nel caso in esame il convenuto, secondo la prospettazione attorea, è da ritenersi responsabile, in solido con l'Istituto di credito, per le inadempienze dallo stesso tenute in occasione dei fatti. Sotto tale profilo, pertanto, ben appare corretta la sua evocazione in giudizio.

Altro è ovviamente, attenendo al profilo del merito della vicenda, la individuazione del rapporto che si sarebbe venuto con lo stesso ad instaurare e l'analisi della sussistenza, o meno, della relativa responsabilità in capo allo stesso.



La relativa eccezione, va, per tal motivo, disattesa.

IL CASO.it

Procedendo nell'analisi del merito della domanda, attese le numerose deduzioni attoree ed eccezioni avversarie, per comodità di esposizione, le stesse verranno suddivise in paragrafi separati.

La nullità.

Preliminare appare l'esame delle domande di nullità dedotte dagli attori con riferimento all'acquisto delle dette obbligazioni.

La nullità viene dedotta sotto un duplice profilo, vale a dire per violazione del disposto di cui all'art. 23 T.U.F., e, pertanto, sotto un profilo formale, nonché per violazione delle norme imperative del Tuf e dei Regolamenti Consob.

Sotto il primo profilo, si rileva come l'unico contratto di negoziazione (c.d. contratto quadro) sottoscritto dagli attori è stato stipulato in data del 14 gennaio 1992 e, pertanto, sotto la vigenza della Legge 1/91.

L'acquisto dei titoli Cirio è stato invece effettuato l'8 gennaio del 2001, vale a dire in data successiva alla entrata in vigore del TUF (luglio 1998) e del Reg. Consob 11522/98, senza che la banca avesse provveduto alla stipula di un nuovo contratto quadro ovvero all'aggiornamento di quello precedentemente sottoscritto.

IL CASO.it

Si tratta, pertanto, di verificare se, come dedotto da parte attrice, alla data dell'operazione per cui è causa, il mancato aggiornamento del contratto in base alla legislazione sopravvenuta abbia comportato la nullità del contratto sottoscritto nel 1992 e la mancanza *inter partes*, alla data del successivo acquisto di un preventivo contratto di negoziazione, ovvero, se, come dedotto dalla C il contratto del 1992 abbia, al contrario, mantenuto i propri effetti, così supportando, sotto il profilo formale, l'acquisto del 2001.

Ritiene il Collegio giudicante che qualora già sussista fra le parti un contratto

quadro, non si debba, necessariamente, procedere a nuova stipula dello stesso, qualora le clausole del primo rispettino le prescrizioni dell'art. 23 del TUF.

La stessa delibera ABI del 25 febbraio 1998, prodotta da parte attrice sub doc. 17 prevede, infatti, che le Banche intermediarie debbano "adeguare i contratti", ed il termine adeguazione è sinonimo di attività volta a rendere conforme lo stesso alle nuove prescrizioni normative.

IL CASO.it

Ciò posto, l'art. 23 del TUF, espressamente prevede:

"1. I contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento e accessori sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti. La Consob, sentita la Banca d'Italia, può prevedere con regolamento che, per motivate ragioni tecniche o in relazione alla natura professionale dei contraenti, particolari tipi di contratto possano o debbano essere stipulati in altra forma. Nei casi di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo.

2. È nulla ogni pattuizione di rinvio agli usi per la determinazione del corrispettivo dovuto dal cliente e di ogni altro onere a suo carico. In tali casi nulla è dovuto.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 la nullità può essere fatta valere solo dal cliente.

4. Le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U. bancario non si applicano ai servizi di investimento né al servizio accessorio previsto dall'articolo 1, comma 6, lettera f).

IL CASO.it

5. Nell'ambito della prestazione dei servizi di investimento, agli strumenti finanziari derivati nonché a quelli analoghi individuati ai sensi dell'articolo 18, comma 5, lettera a), non si applica l'articolo 1933 del codice civile.

6. Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati



l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta."

Le prescrizioni del TUF appaiono, nel caso di specie, rispettate, posto che lo stesso si limita a prevedere l'obbligo, a pena di nullità, della redazione per iscritto.

Quanto alle successive statuizioni del Regolamento CONSOB, le stesse sono disciplinate dall'art. 30.

IL CASO.it


Tale norma prevede:

"Gli intermediari autorizzati non possono fornire i propri servizi se non sulla base di un apposito contratto scritto; una copia di tale contratto è consegnata all'investitore.

2. Il contratto con l'investitore deve:

- a) specificare i servizi forniti e le loro caratteristiche;*
- b) stabilire il periodo di validità e le modalità di rinnovo del contratto, nonché le modalità da adottare per le modificazioni del contratto stesso;*
- c) indicare le modalità attraverso cui l'investitore può impartire ordini e istruzioni;*
- d) prevedere la frequenza, il tipo e i contenuti della documentazione da fornire all'investitore a rendiconto dell'attività svolta;*
- e) indicare e disciplinare, nei rapporti di negoziazione e ricezione e trasmissione di ordini, le modalità di costituzione e ricostituzione della provvista o garanzia delle operazioni disposte, specificando separatamente i mezzi costituiti per l'esecuzione delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati e warrant;*
- f) indicare le altre condizioni contrattuali eventualmente convenute con l'investitore per la prestazione del servizio.*

IL CASO.it



3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alla prestazione dei servizi:

IL CASO.it

a) di collocamento, ivi compresi quelli di offerta fuori sede e di promozione e collocamento a distanza;

b) accessori, fatta eccezione per quelli di concessione di finanziamenti agli investitori e di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari".

Non sembra vi sia stato adeguamento del contratto alle nuove previsioni.

In particolare, infatti, non risultano rispettate le prescrizioni di cui ai punti b) e c), volte cioè a stabilire il periodo di validità e le modalità di rinnovo del contratto, nonché le modalità da adottare per le modificazioni del contratto stesso e ad indicare le modalità attraverso cui l'investitore può impartire ordini e istruzioni.

Occorre pertanto, procedere ad esaminare quali siano le conseguenze collegate al detto mancato adeguamento.

Non ritiene il Collegio di poter affermare la nullità, *sic et simpliciter* del contratto quadro e del successivo ordine di acquisto per violazione della forma, così come dedotto da parte attrice.

Appare, in primo luogo, incontestato che il contratto, all'epoca della sua stipulazione (1992), veniva correttamente predisposto e formalizzato secondo le discipline normative vigenti all'epoca. Nessuna deduzione viene svolta sul punto.

IL CASO.it

Il contratto quadro viene, tradizionalmente, qualificato quale contratto di durata, idoneo cioè, a dispiegare i propri effetti non solo al momento della sua stipula, ma, altresì, per tutto il periodo della sua vigenza. Ciò comporta che il contenuto dello stesso deve essere via via adeguato al mutamento delle normative che negli anni dovessero essere emanate.

Ne deriva che la eventuale modifica normativa intervenuta, cui non abbia fatto seguito il previsto adeguamento, non può in alcun modo incidere sugli strutturali del contratto medesimo, che rimane correttamente stipulato, dovendo ripercuotersi sui soli effetti giuridici dal medesimo contratto scaturenti.

Per tal motivo, non appare in alcun modo discorrere in termini di nullità, rimanendo valido ed efficace ogni effetto giuridico nelle more scaturito dal rapporto contrattuale medesimo e presupponendo, al contrario, il concetto di nullità, la caducazione di ogni effetto giuridico connesso al rapporto contrattuale.

IL CASO.it

Agendo la modifica normativa in termini imperativi, appare preferibile, per il Collegio giudicante, ricostruire il mancato adeguamento del rapporto in termini risolutivi, così come già precisato in analoga questione altra sezione di questo Tribunale (cfr. sentenza n. 554/2008).

Trattasi, infatti, di risoluzione del rapporto contrattuale per impossibilità sopravvenuta, ricollegabile alla impossibilità di consentire, in assenza di adeguamento, la effettuazione di ordini correttamente eseguibili.

La ricostruzione in termini risolutivi consente, pertanto, di fare salvi i rapporti e gli ordini tutti effettuati dalla data di stipula del contratto quadro fino alla entrata in vigore della nuova normativa, con effetti invalidanti dei soli ordini intervenuti in data successiva.

Tali ordini appaiono, infatti, una volta affermata la implicita risoluzione del contratto quadro, privi delle condizioni che, così come previsto dall'attuale statuizione dell'art. 23 del TUF, presiedono al legittimo acquisto dei titoli in base agli ordini conferiti dal cliente.

IL CASO.it

La normativa, infatti ha operato, ad avviso del Collegio, sotto un duplice profilo: quello relativo al contratto quadro, nei cui confronti si sono verificati effetti

risolutori dello stesso a seguito del mancato adeguamento nei termini previsti; quello relativo all'ordine di acquisto impartito dal cliente con riferimento al detto contratto quadro, con riguardo al quale viene meno ogni efficacia dello stesso in quanto privo delle condizioni che a monte regolarono la sua effettuazione.

IL CASO.it

Ne deriva che l'ordine dell'8 gennaio 2001, oggetto di causa, impartito senza avere alle spalle un contratto quadro per essere lo stesso risolto al momento del mancato adeguamento alle normative nelle more emanate, deve essere dichiarato nullo.

La declaratoria di nullità dell'ordine di acquisto comporta l'obbligo dell'istituto di credito di dare corso alla restituzione delle somme a suo tempo investite, cui debbono essere riconosciuti gli interessi al tasso legale.

Ritiene il Collegio di dover indicare, quale data di decorrenza del corso degli interessi la data di introduzione del presente giudizio. Giova al proposito rilevare come nessuna prova sia stata fornita circa la conoscenza, da parte della Banca della causa di invalidità, (così come prescritto dall'art. 1338 c.c.), avendo, al contrario, sempre l'istituto dichiarato di aver agito in buona fede.

Alla condanna di nullità consegue peraltro, l'obbligo restituire in capo agli attori, relativo alle somme nelle more percepite ed alla restituzione dei titoli in possesso ovvero del loro controvalore.

Circa gli altri aspetti risarcitori, si rileva.

Gli attori richiedono il maggior danno patito ex art. 1224 c.c. nonché la rifusione del danno non patrimoniale.

IL CASO.it

Circa la prima voce è sufficiente rilevare come nessun argomento hanno addotto gli attori in ordine al maggiore danno subito.

Quanto al risarcimento dei danni non patrimoniali, è noto che le Sezioni Unite della Suprema Corte (cfr. sentenza n. 27942 del 2008), si sono recentemente espresse nel senso di ritenere configurabile la categoria del danno non patrimoniale pur se scaturita dall'inadempimento di un obbligo di natura contrattuale, senza necessità di riconoscere, come effettuato in passato, il cumulo della azione di responsabilità contrattuale con quella di responsabilità extracontrattuale. La Corte, peraltro, ricollega la sussistenza del danno, con argomentazioni più o meno condivisibili, non solo alle previsioni di cui all'art. 1174 c.c., relativo all'interesse non patrimoniale del creditore che ben può essere dedotto nella prestazione, ma, altresì, pur con argomentazione non del tutto condivisibile, alle previsioni in materia di responsabilità extracontrattuale (art. 2059 c.c., secondo la ricostruzione costituzionalmente orientata della norma offerta dalla detta decisione).

IL CASO.it

Ciò comporta, pertanto, che colui che, nell'ambito di un rapporto di natura contrattuale, invochi un danno non patrimoniale, è pur sempre costretto ad indicare quale sia la norma di riferimento che si ritiene violata e che svolge, pertanto, la funzione di tutelare il proprio interesse.

Esclusa, quindi la possibilità di ipotizzare un reato penale, del resto ritenuto non sussistente, in concreto, dallo stesso giudice penale che si è trovato ad esaminare la denuncia presentata dall'attore, in assenza di alcuna violazione di diritti costituzionalmente garantiti, la relativa domanda deve essere disattesa.

Si deve procedere, infine, ad esaminare la posizione del convenuto V

Lo stesso viene evocato in quanto funzionario che avrebbe consigliato l'acquisto delle obbligazioni Cirio incriminate.

Per poter affermare la sua responsabilità si dovrebbe procedere a ricostruire il rapporto fra cliente e funzionario di banca incaricato di ricevere gli ordini, come

una sorta di sorta di *contatto sociale*, come tale in grado di far scaturire obblighi anche in capo a tale soggetto.

IL CASO.it

Trattasi, come noto, di concetto sorto in ambito prevalentemente medico e successivamente utilizzato anche al fine di configurare responsabilità di altri soggetti, al fine di affermare, pur in assenza di vero e proprio rapporto contrattuale intercorso fra il danneggiato e colui che ha posto in essere la condotta colposa, (in quanto intercorso, di norma, con la struttura cui questo fa capo), la responsabilità contrattuale anche di quest'ultimo.

La ricostruzione siffatta, maggiormente agevole per l'attore/danneggiato, sotto un profilo probatorio, attesi i differenti oneri sullo stesso incombenti a seconda che il rapporto venga ad essere regolamentato dall'art. 2043 c.c. ovvero dall'art. 1218 c.c., non sembra possa configurarsi nel caso di specie.

Il contatto sociale, infatti, presuppone una certa autonomia da parte del soggetto appartenente all'ente contraente.

Detto in altri termini, il medico, pur dipendente della struttura sanitaria, all'interno della stessa e nella esecuzione della obbligazione collegata, possiede un'ampia autonomia operativa e decisionale che non si rinviene, al contrario, all'interno del rapporto bancario, laddove il funzionario costituisce pur sempre una *lunga manus* operativa delle direttive impartite non solo a livello di filiale, bensì a livello di sede centrale dell'istituto di credito.

Peraltro, va rilevato come al V non viene ad essere imputata alcuna specifica condotta diversa ed autonoma da quella dallo stesso prestata come dipendente.

IL CASO.it

Non solo, ma l'inadempimento contrattuale che ha portato il Collegio ad affermare la nullità della operazione prescinde totalmente dalla condotta del convenuto, posto che era l'Istituto di credito a doversi attivare, dando apposite



direttive ai propri dipendenti, in ordine all'adeguamento dei rapporti contrattuali in essere.

IL CASO.it

La domanda nei confronti del Volpi viene pertanto, respinta.

Con riferimento agli altri profili di invalidità del rapporto, è sufficiente evidenziare che gli stessi non vengono esaminati in quanto assorbiti dall'accoglimento della domanda principale.

Con riferimento alle spese di giudizio, venendo accolta la principale domanda di nullità, la banca è chiamata alla rifusione delle spese nei confronti degli attori.

Gli attori, al contrario, sono chiamati a rifondere le spese legali patite dal Volpi, attesa la reiezione della domanda nei suoi confronti.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P. Q. M.

Il Tribunale di Parma, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,

accoglie la domanda avanzata nei confronti della C s.p.a. e per l'effetto accerta e dichiara la nullità dell'ordine di acquisto di obbligazioni Cirio Finanziaria s.p.a. dell'8 gennaio 2001.

Condanna la convenuta alla restituzione in favore degli attori della somma di € 94.320,00 oltre ad interessi al tasso legale dalla data di introduzione del presente giudizio al saldo;

condanna gli attori alla restituzione degli importi nelle more percepiti, oltre ad interessi maturati dalla percezione al saldo; condanna gli attori alla restituzione dei titoli in loro possesso.

IL CASO.it

Respinge ogni ulteriore domanda risarcitoria;

respinge la domanda avanzata dagli attori nei confronti del convenuto V Orlando.

Condanna la Banca convenuta alla rifusione delle spese di giudizio che liquida in complessive € 8.210,00 di cui € 2.700,00 per diritti, € 5.000,00 per onorari e € 510 per spese, oltre 12,50% spese forfettarie, IVA e CPA. **IL CASO.it**

Condanna gli attori alla rifusione delle spese di giudizio in favore del convenuto V che liquida in complessive € 5.020,00 di cui € 2.000,00 per diritti, € 3.000,00 per onorari e € 20,00 per spese, oltre 12,50% spese forfettarie, IVA e CPA.

Così deciso in Parma, l'11 febbraio 2009



Il Presidente

Dott. Renato Mari



Il giudice est.

Dott.ssa Simona Caterbi



ESATTI DIRITTI DI
O COPIA
O CERTIFICATO
CON VALORE DA
BOLLO € 7,00
PARMA
FIRMA 12 MAR 2009